

**N. R.G. 2262/2016**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA**

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI CAUSA

Oggi **25 gennaio 2017** ad ore 12.35 innanzi al dott. Pietro Balduzzi, sono comparsi:

per SALVATORE                      l'avv. BELLINZONA FABIO

per BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA S.P.A. l'avv. ASTOLFI VALENTINA , la quale fa presente che con atto del 15.11.2016 la propria assistita è stata incorporata in UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Veronica Gramegna

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Anzi l'avv. BELLINZONA precisa come da foglio che deposita in forma cartacea. L'avv. Astolfi si oppone alla domanda nuova ivi formulata

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.



**REPUBBLICA ITALIANA**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Balduzzi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2262/2016** promossa da:

**SALVATORE** (C.F. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv.  
SPADA CLAUDIO e dell'avv. BELLINZONA FABIO - Indirizzo Telematico

**ATTORE**

contro

**BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA S.P.A.** (C.F. 03910420961), ora  
**UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.**

con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI VALENTINA,  
ASTOLFI ANDREA - Indirizzo telematico

**PATRIZIO MELPIGNANO e**  
**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE**  
**DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA**  
**DECISIONE**

Richiamati gli atti introduttivi di parte e le memorie istruttorie, valutati i documenti depositati con particolare riferimento al contratto di mutuo 14.07.2010 a doc. 1 fasc. attore, ritiene questo giudice che le domande siano infondate.

L'attore chiede dichiararsi la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c. ossia per pattuizione di interessi usurari, con conseguente condanna dalla Banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito concesso, e con rideterminazione delle rate future, epurate da ogni interesse o spesa.



La tesi della usurarietà originaria poggia sostanzialmente sul fatto che il contratto prevede un tasso contrattuale del 2,35% (art. 2) e un tasso di mora del 4,35% (art. 6) a fronte di un tasso soglia usura che, alla data della convenzione, era pari al 3,84%; secondo la perizia di parte sub doc. 3 fasc. attori la clausola relativa alla pattuizione degli interessi sarebbe nulla ex art. 1815 c.c. e il contratto in oggetto sarebbe da ritenersi a titolo gratuito.

Sotto altro profilo (cfr. perizia Blue Line Consulting a doc. 4 fasc. attori) il mutuo di cui è causa conterrebbe un illegittimo effetto anatocistico derivante dall'adozione del metodo di ammortamento c.d. alla francese.

La domanda è infondata.

Che anche l'interesse moratorio debba essere "considerato" ai fini del rispetto della normativa antiusura è principio non solo giuridicamente ineccepibile e autorevolmente sostenuto (cfr. Cass. n. 5286 del 2000; la sentenza Corte Cost. n. 29 del 2002 e, da ultimo, la

I criteri poposti dalla parte attice sono entrambi infondati.

Vero è che l'art. 6 del contratto di mutuo quantifica il tasso degli interessi moratori nella misura del "tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali" (così pervenendosi, per il primo trimestre di stipula del contratto, al tasso del 4,35%, superiore al tasso soglia) ma è anche vero che lo stesso articolo del contratto contiene la c.d. clausola di salvaguardia, ossia la previsione secondo la quale "la misura di tali interessi [ossia, degli interessi moratori], nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo".

In forza di tale clausola, quindi, il tasso dell'interesse moratorio ipoteticamente applicabile nel trimestre di stipula del contratto era, in concreto, del 3,84%, ossia pari (e quindi non superiore) al tasso soglia, e così anche in futuro, per il caso di applicazione di interessi moratori in trimestri in cui il tasso soglia fosse superiore al limite fissato contrattualmente. La validità della clausola non può essere messa in discussione.



Sul punto parte attrice invoca la nullità per mancanza di causa nel trimestre di stipula.

Va al contrario ritenuta la piena validità della clausola anche per il primo trimestre nel senso che, se si fossero verificati i presupposti per l'applicazione di interessi moratori, il mutuatario sarebbe stato legittimato, in forza di tale clausola, a pretendere l'applicazione del tasso calmierato (3,84%) in luogo di quello del 4,35%.

Il tenore della clausola si spiega con il fatto che essa viene predisposta dalla Banca per un numero indeterminato di contratti di mutuo e, pertanto, essa rimane fissa a prescindere dal tasso applicato al mutuo quale interesse corrispettivo e a prescindere dal tasso soglia in vigore al momento della stipula; la modalità e la misura di determinazione del tasso moratorio (tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali) derivano inoltre dallo storico rilevamento statistico eseguito nel 2002 dalla Banca d'Italia, che aveva calcolato mediamente, per l'ipotesi di tasso moratorio, una maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali rispetto al tasso degli interessi corrispettivi.

Deve quindi escludersi che, nel caso di specie, sia stato pattuito un tasso moratorio usurario *ab origine*, valendo anche per esso la clausola di salvaguardia predisposta proprio al fine di adeguarsi ad un disposto normativo di carattere imperativo e non già per aggirarlo, tenuto conto che al momento della stipulazione il tasso moratorio non è ancora efficace, divenendolo solo al momento dell'inadempimento, e tenuto altresì conto della fluttuazione trimestrale del tasso soglia, alla quale le parti, nella loro autonomia contrattuale, ben possono adeguarsi.

Qualora la Banca dovesse in futuro pretendere interessi moratori nella misura del tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, sarà diritto del mutuatario, qualora la misura degli interessi così calcolati superi il tasso soglia, pretendere l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Così ricondotto il tasso dell'interesse moratorio entro i limiti della legge usura, deve escludersi la nullità parziale del contratto sotto questo profilo, non potendosi ritenere superato il limite nemmeno per effetto di spese accessorie.

Si consideri, infatti, che il tasso moratorio può essere applicato, ipoteticamente, in due situazioni: sull'intero capitale residuo, per il caso di decadenza dal beneficio del termine



con richiesta di immediata restituzione del capitale residuo oppure sulla singola rata, per il caso di inadempimento o ritardo nei pagamenti.

Per l'art. 122 TUB, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), tasso che va raffrontato al tasso soglia al fine di stabilire se vi è tasso usurario, è il costo del credito a carico del consumatore “*espresso in percentuale annua del credito concesso*”; è appena il caso di osservare che anche il tasso soglia è un tasso espresso in percentuale annua rispetto al credito concesso.

Il tasso moratorio si applica, in ragione di anno, sul “credito concesso” (recte: sul capitale mutuato o comunque sul capitale residuo) solo nel caso di decadenza dal beneficio del termine e richiesta di restituzione dell'intero capitale; qui il tasso moratorio, però, non potrà concorrere né con il tasso corrispettivo (se non per le rate scadute) né con le altre spese contrattuali (quali quelle assicurative o di istruttoria) né tanto meno con quelle di “incasso rata” atteso che non vi saranno più rate da incassare ma solo l'intero capitale da recuperare; a far tempo dalla decadenza dal beneficio del termine, infatti, l'interesse moratorio costituisce l'unica voce di spesa connessa al finanziamento ragion per cui il rispetto del tasso soglia, anche in virtù della clausola di salvaguardia, impedisce la violazione della norma sull'usura.

Nel caso, invece, di inadempimento della singola rata, il tasso moratorio è un tasso che si applica, sempre in ragione di anno, non al “credito concesso” bensì alla singola rata scaduta; esso, pertanto, non essendo espresso in una percentuale applicata al “credito concesso”, non può essere raffrontato *tout court* al tasso soglia né tanto meno può essere “sommato” al tasso corrispettivo.

La tesi della c.d. “sommatoria”, pur frequentemente avanzata dai mutuatari, ha trovato scarso seguito in giurisprudenza e appare viziata sotto plurimi profili, primo fra tutti la diversa base di calcolo su cui viene applicato il tasso (il tasso corrispettivo sul credito concesso; il tasso moratorio sulla singola rata scaduta).

Ciò comporta che è matematicamente errato procedere alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio.



Vero è che l'art. 6 del contratto prevede che l'interesse moratorio si applichi "su ogni

pagina 5 di 8



somma contrattualmente dovuta alla Parte Mutuataria”, e quindi anche sulla componente “interessi” della singola rata, ma tale meccanismo non va risolto matematicamente nella sommatoria dei due tassi bensì nella sommatoria degli importi dovuti, rispettivamente, a titolo di interessi corrispettivi, interessi moratori e spese, rapportando poi il valore nominale di tali importi all’intero “credito concesso”.

Per calcolare l’incidenza percentuale del tasso moratorio e delle altre spese sul tasso annuo effettivo globale del mutuo azionato, può procedersi in questo modo.

Per calcolare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) di un mutuo, al fine dell’individuazione dell’usura c.d. “originaria”, occorre avere riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di “*interpretazione autentica*” di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in legge n. 24/2001, e all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, di tutte le commissioni, delle spese e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con l’art. 644, commi 3 e 4, Cod. Pen., con l’art. 2, comma 4, Legge n. 108/1996 e con l’art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di “*interpretazione autentica*”), convertito in Legge. n. 24/2001, e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze Cass. pen. n. 12028/2010 e n. 28743/2010.

Dal punto di vista matematico, si ritiene di poter procedere in questo modo:

- 1) Calcolare l’importo degli interessi corrispettivi annui; l’importo degli interessi si può agevolmente calcolare, in ragione annua, nel 2,35% del capitale iniziale di euro 165.000, ossia euro 3877.5; tuttavia, considerando che nel sistema alla francese l’importo degli interessi pagati il primo anno è superiore rispetto a quello pagato negli anni successivi in quanto il piano di ammortamento prevede che gli interessi siano decrescenti al decrescere del capitale, può farsi riferimento al piano di



ammortamento depositato dall'attore in calce al contratto di mutuo, sommare la quota interessi delle prime 12 rate del piano di ammortamento e ottenere l'importo esatto di euro 4326,68);

- 2) Aggiungere ad essi l'importo degli interessi moratori; ipotizzando come inadempita l'intera annualità, pari a euro 7269,34 comprensiva di interessi e capitale (si sommino a tal fine le prime 12 rate del piano di ammortamento citato), ne deriva un interesse moratorio (3,84% su euro 7269,34) di euro 279,14 in ragione di anno;
- 3) Aggiungere le spese rapportate all'anno: euro 36 (12x3) per incasso rate; euro 56,57 (1/35 delle spese di istruttoria); spese di assicurazione (non quantificate);
- 4) Verificare l'importo complessivo del costo annuo e stabilire il TAEG in rapporto al "credito concesso"; la somma dei costi di cui sopra è pari a lire 15.450.461,76 (4326,68 + 279,14 + 36 + 56,57) in ragione di anno, il che comporta un TAEG, in rapporto all'importo finanziato (euro 4698,39 : 165.000 = 0,0284), del 2,84%;
- 5) Verificare il superamento del tasso soglia: il tasso effettivo del 2,84% si colloca ampiamente al di sotto del tasso soglia del trimestre considerato (3,84%).

Anche in questo caso va, quindi, esclusa l'usurarietà originaria del mutuo.

Né il meccanismo previsto dall'art. 6 del contratto appare illegittimo sotto il profilo dell'invocato anatocismo, essendo anzi espressamente consentito dall'art. 3 comma 1 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, secondo cui : *"Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Va infine sostenuta la piena legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo (cfr. sul punto sentenza Trib. Milano 5 maggio 2014, d.ssa Cosentini); in particolare, premesso che la misura di riduzione del capitale è rimessa all'autonomia negoziale e che la minor riduzione rispetto ad un piano di







ammortamento depositato dall'attore in calce al contratto di mutuo, sommare la quota interessi delle prime 12 rate del piano di ammortamento e ottenere l'importo esatto di euro 4326,68);

- 6) Aggiungere ad essi l'importo degli interessi moratori; ipotizzando come inadempita l'intera annualità, pari a euro 7269,34 comprensiva di interessi e capitale (si sommino a tal fine le prime 12 rate del piano di ammortamento citato), ne deriva un interesse moratorio (3,84% su euro 7269,34) di euro 279,14 in ragione di anno;
- 7) Aggiungere le spese rapportate all'anno: euro 36 (12x3) per incasso rate; euro 56,57 (1/35 delle spese di istruttoria); spese di assicurazione (non quantificate);
- 8) Verificare l'importo complessivo del costo annuo e stabilire il TAEG in rapporto al "credito concesso"; la somma dei costi di cui sopra è pari a lire 15.450.461,76 (4326,68 + 279,14 + 36 + 56,57) in ragione di anno, il che comporta un TAEG, in rapporto all'importo finanziato (euro 4698,39 : 165.000 = 0,0284), del 2,84%;
- 9) Verificare il superamento del tasso soglia: il tasso effettivo del 2,84% si colloca ampiamente al di sotto del tasso soglia del trimestre considerato (3,84%).

Anche in questo caso va, quindi, esclusa l'usurarietà originaria del mutuo.

Né il meccanismo previsto dall'art. 6 del contratto appare illegittimo sotto il profilo dell'invocato anatocismo, essendo anzi espressamente consentito dall'art. 3 comma 1 della delibera C.I.C.R 9 febbraio 2000, secondo cui : *"Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Va infine sostenuta la piena legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo (cfr. sul punto sentenza Trib. Milano 5 maggio 2014, d.ssa Cosentini); in particolare, premesso che la misura di riduzione del capitale è rimessa all'autonomia negoziale e che la minor riduzione rispetto ad un piano di



ammortamento c.d. all'italiana non può trasformare il (maggior) capitale residuo in interessi, va escluso che si possa parlare di “interessi su interessi” e va, di conseguenza esclusa ogni configurabilità del fenomeno anatocistico, tenuto conto che, pacificamente, l'interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell'interesse semplice. Va quindi respinto anche tale profilo di nullità.

Si rigetta, poi, l'eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo, essendo lo stesso ancorato alla media giornaliera del tasso Euribor a tre mesi del mese precedente la decorrenza della rata, maggiorato di 1,6 punti percentuali (c.d. spread) in ragione di anno, dovendosi ritenere ritualmente determinabile “per relationem” il suddetto tasso

Le domande, quindi, vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui alla DM 55/2014; in relazione all'entità e all'importanza della causa possono applicarsi i valori medi di scaglione per le voci introduzione e studio, ridotti del 50% per le voci istruttoria, limitata al deposito di memorie, e decisoria, limitata alla trattazione orale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande dell'attore e lo condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 8705 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a., da versarsi in favore degli avvocati Astolfi e Melpignano dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Pavia, 25 gennaio 2017

Il Giudice  
dott. Pietro Balduzzi

